

Allegato "C" all'atto in data 17-2-2015 n. 52905/13096 rep.

STATUTO ANICA

INDICE GENERALE

TITOLO I : dell' Associazione

TITOLO II : degli Associati

TITOLO III : degli Organi sociali

TITOLO IV° : Segreteria

TITOLO V°: Il Patrimonio dell' Associazione

TITOLO VI° : Durata e scioglimento dell' Associazione

TITOLO VII°: Disposizioni finali



TITOLO, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI.

TITOLO I: dell' Associazione.

Art. 1) Costituzione

E' costituita la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE INDUSTRIE DI COMPONENTI PER ASCENSORI (ANICA), da ora in poi denominata l'Associazione salvo l'uso del nome proprio per chiarezza di testo.

Art. 2) Scopi

L'Associazione si propone di tutelare gli interessi degli Associati sia sul piano tecnico sia commerciale. A tal fine contribuirà con ogni mezzo idoneo allo studio ed alla risoluzione dei problemi concernenti la produzione e la commercializzazione di componenti per ascensori.

Si adopererà altresì affinché le aziende associate contemperino i propri interessi con quelli della clientela degli altri associati.

Svolgerà inoltre ogni altra attività riconosciuta utile dai suoi organi statutari per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'ANICA è un'associazione senza finalità di lucro, di durata prevista come da Articolo 14), apolitica ed aconfessionale e si prefigge di conseguire il riconoscimento giuridico.

Art. 3) Sede

L' ANICA ha sede in Milano e può istituire sezioni, sedi ed uffici anche in altre località in Italia.

Qualsiasi variazione di sede deve essere comunicata e autorizzata dalla Prefettura.

Art. 4) Rapporti con altre Associazioni

L'ANICA auspica la partecipazione di suoi rappresentanti a tutti gli organismi pubblici e privati, italiani, esteri e sopranazionali che si occupano di ricerche, studio, preparazione ed interpretazione di norme che riguardano la sicurezza dei componenti ascensoristici.

Art. 4.1) L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Comitato Direttivo ad altre associazioni od enti quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento dei fini sociali.

TITOLO II: degli Associati.

Art. 5) Condizioni di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese industriali o artigianali che svolgono attività totalmente o prevalentemente nel campo della produzione, commercializzazione e controllo di componenti per ascensori, montacarichi o scale mobili soggetti alle norme vigenti in materia.

Tutte le imprese che intendano aderire all'Associazione debbono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato competente per territorio e dovranno garantire, sotto la propria piena responsabilità, che i componenti di propria produzione siano rispondenti alle vigenti direttive, legislazioni e norme fissate dagli Organismi Europei e/o dagli Organismi Nazionali Italiani.

Art. 6) Domanda di ammissione

Per aderire all'Associazione occorre presentare al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale:

- domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- dichiarazione scritta contenente l'indicazione sommaria dei prodotti dell'impresa e del possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 5;
- dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto e degli elementi vincolanti per i Soci contenuti in altri documenti ufficiali alla data richiesta di Ammissione.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione e delibera in proposito a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Nel caso di rigetto della domanda, l'impresa proponente può chiedere che venga sottoposta la domanda alla decisione della prima Assemblea Generale degli associati successiva.

Art. 7) Diritti e Doveri dei Soci

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione non pregiudica i diritti di libertà ed iniziativa economica degli Associati.

Tutti gli Associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle attività organizzate dall'Associazione.

E' diritto di ogni Associato in regola con i pagamenti richiedere ed usufruire dei servizi amministrativi, tecnici, di supporto e quant'altro messi a disposizione da ANICA e/o da altre associazioni che hanno stipulato accordi e/o convenzioni con ANICA.

Tutti e solo gli Associati, purché in regola con i pagamenti, godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee dell'Associazione, nonché di elettorato attivo e passivo.

Sono candidabili e possono rivestire la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo unicamente gli Associati iscritti e in regola con i pagamenti delle quote da almeno 3 (tre) anni.

Tutti gli Associati sono tenuti:

- a) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione;
- b) al puntuale pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo i termini e le modalità stabilite nell'ultima Assemblea validamente convocata.

Ad ogni associato, purché in regola con i pagamenti, spetta il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7.1) Gli Associati devono puntualmente e tempestivamente corrispondere la quota annuale associativa così come deliberato nell'ultima Assemblea validamente convocata.

Art. 7.2) La quota va corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di variazione dell'ammontare delle quote stabilite in assemblea generale o in dipendenza del fatturato dell'associato e quindi di necessità

di versamento di successivamente al versamento della quota, si farà un bonifico a compensazione entro il 30 giugno dell'anno di iscrizione.

Art. 7.3) Ogni associato dichiarerà la propria fascia di fatturato in autocertificazione o con copia del bilancio solo la prima volta. Ogni eventuale variazione di fatturato rispetto alla fascia di appartenenza, dovrà tempestivamente essere comunicato alla segreteria tramite PEC ed entro il 31 gennaio di ogni anno. La mancata comunicazione o la dichiarazione di dati falsi sono causa di radiazione dall'associazione secondo il presente statuto.

Art. 7.4) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di introdurre misure promozionali per incentivare l'ingresso e la permanenza in associazione delle aziende e di valutare triennialmente quote "ad hoc" per aziende facenti parte dello stesso gruppo.

Art. 8) Recesso ed esclusione degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, espulsione e radiazione.

- **Recesso.** Ogni Associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione inviando comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il trentuno ottobre di ciascun anno; il recesso sarà esecutivo con il 1° gennaio successivo.
- **Decadenza.** Decade automaticamente l'Associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati. La decadenza potrà essere revocata qualora l'Associato provveda spontaneamente al pagamento di ogni somma dovuta per capitale ed interessi di mora previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n° 192/2012).
- **Esclusione.** Associato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto od alle decisioni prese in attuazione delle delibere assembleari, può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di escludere un Associato qualora constati che sono venute a mancare nei suoi confronti le condizioni di associazione previste al Titolo II°, articoli 5), 6), 7) e 8) del presente Statuto.
- **Radiazione.** La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato unicamente per gravi motivi, tra i quali, a titolo esemplificativo: false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione; atti che determinino grave pregiudizio per il patrimonio dell'Associazione o che comunque arrechino grave danno materiale alla stessa; diffusione di informazioni riservate; azioni incompatibili con le finalità perseguite dall'Associazione; condotta che costituisca ostacolo al buon andamento ed al funzionamento del sodalizio associativo; indegnità per svolgimento di atti emulativi in concorrenza sleale. L'Associato radiato non potrà essere più riammesso.

Le decisioni di esclusione e radiazione sono di competenza del Consiglio Direttivo che le assume a maggioranza assoluta dei propri componenti, e devono essere precedute dalla contestazione scritta degli addebiti all'Associato e la sua preventiva audizione. I provvedimenti di esclusione e di radiazione assunti dal Consiglio Direttivo, sempre motivati ed aventi effetto immediato, devono essere ratificati dall'Assemblea Generale nella prima riunione utile successiva. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà alla disamina degli addebiti in contraddittorio con lo stesso, salvo rinuncia espressa dell'interessato, il quale potrà addurre giustificazioni della propria condotta ed eventualmente appellarsi all'Assemblea. La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva, salvo in ogni caso il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Qualora il rappresentante di un Associato receduto, escluso ovvero radiato, ricoprisse cariche, la carica associativa rivestita verrà automaticamente a cessare e si procederà come stabilito all'Art. 11.3 del presente Statuto.

In ogni caso, l'Associato, sia in caso di recesso, di esclusione o di radiazione, è tenuto a versare ogni contribuzione maturata o maturanda fino al termine dell'esercizio in corso.

TITOLO III : degli Organi sociali

Art. 9) Gli Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio dei revisori dei conti.

Art. 10) L' Assemblea e la sua convocazione

L'Assemblea Generale è composta da un delegato per ogni Associato.

Ogni Associato ha diritto ad un voto con il quale può esprimere al massimo due preferenze e può rappresentare per delega scritta fino ad un massimo di altri tre Associati. La scheda dovrà contenere due preferenze differenti (due nomi diversi)

Art. 10.1) degli scopi dell' Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo, una volta l'anno in via ordinaria per le seguenti delibere:

- a) esame ed approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo, del bilancio annuale preventivo e relative relazioni;
- b) eleggere con voto palese o a scrutinio segreto dietro richiesta della maggioranza degli aventi diritto, tra i delegati ad essa partecipanti i componenti degli organi sociali quando sono scaduti;
- c) esaminare ed approvare la quota di contribuzione annuale ordinaria proposta dal Consiglio Direttivo in relazione al bilancio di previsione. In tale votazione i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto;
- d) decidere in merito eventuali contribuzioni straordinarie o ratifica di quanto deciso in merito con urgenza dal Consiglio Direttivo;
- e) esprimere indicazioni di massima sui progetti di attività;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- g) deliberare sulle proposte di scioglimento dell' Associazione e/o di revisione del presente Statuto;
- h) deliberare su mozioni non all'Ordine del giorno purché avanzate e sottoscritte da almeno un quinto degli associati presenti.



Art. 10.2) L'Assemblea Generale si riunisce altresì in via straordinaria:

- a) su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) su motivata richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata della minoranza degli Associati così come previsto dall' Art. 20 del Codice Civile.

Art. 10.3) La convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire mediante i seguenti strumenti: lettera raccomandata postale, e-mail con prova di lettura, posta elettronica certificata o fax, inviata ad ogni avente diritto almeno quindici giorni prima della data in essa stabilita.

La convocazione dovrà contenere la indicazione del giorno, ora e luogo sia della prima sia della seconda convocazione, nonché l'indicazione completa dell'Ordine del Giorno.

Art.10.4) dei numeri legiferanti dell' Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà degli aventi diritto e delibererà con maggioranza semplice della metà più uno degli aventi diritto presenti fisicamente o per delega.

In seconda convocazione l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibererà con la maggioranza semplice della metà più uno dei presenti.

Art. 10.5) Per le delibere riguardanti la modifica del presente Statuto, sarà comunque necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, anche attraverso il conteggio delle deleghe.

Art. 10.6) Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione, e la devoluzione dell' eventuale patrimonio, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10.7) L'Assemblea Generale sarà, di norma, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza od impedimento, da altro delegato eletto dall'assemblea stessa; verrà inoltre eletto un segretario dell'Assemblea che redigerà il verbale dei lavori e ne curerà l'invio a tutte le Imprese Associate, provvedendo all'annotazione del verbale nel libro di cui al successivo articolo.

Art. 10.8) L'associazione tiene a propria cura, secondo le regola all'uopo previste per la tenuta del corrispondente libro per le società per azioni, il libro delle decisioni dell'Assemblea Generale.

Art. 11) Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo dell'Associazione.

E' composto da cinque consiglieri liberamente eletti dall'Assemblea Generale che restano in carica per tre anni. I Consiglieri prestano la propria opera gratuitamente fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni connesse con la carica.

Art. 11.1) delle funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare gli indirizzi programmatici enunciati dall'Assemblea Generale ed i fini istituzionali della Associazione. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente, parte delle proprie funzioni.

L'adozione di atti di carattere patrimoniale e finanziario da parte dell'Associazione dovrà essere preceduta dalla corrispondente decisione assunta a maggioranza del Consiglio Direttivo e dovrà risultare espressamente dal verbale della relativa seduta di riunione.

Art. 11.2) Il Consiglio Direttivo, con modalità concordata dalla maggioranza del Consiglio neo eletto elegge tra i propri membri il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario generale ed il Segretario amministrativo. In tale sede il Consiglio Direttivo delibererà sempre a maggioranza del consiglio l'elezione di uno o più Presidenti "Onorari" che rimarranno in carica per la durata del Consiglio eletto o fino a delibera contraria da parte della maggioranza del Consiglio. I Presidenti "Onorari" potranno di volta in volta, su specifica delibera del Consiglio, rappresentare detto Consiglio nelle opportune sedi, ed in tale caso si applica quanto all' Art. 11 per il rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, avrà l'obbligo di sottoscrivere il regolamento interno in segno di conoscenza e accettazione.

Art. 11.3) Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più consiglieri, la maggioranza in carica prende atto dell'automatico subentro del delegato risultato il primo non eletto nella Assemblea Generale e così di seguito, sottoponendo a ratifica tale reintegrazione alla prima Assemblea successiva validamente convocata. Nel caso non consti un "primo non eletto" secondo quanto sopra indicato, ovvero nell'ipotesi di dimissioni, revoca o decadenza contemporanea della maggioranza del Consiglio, il Presidente dovrà convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea Generale per la nomina dei nuovi consiglieri. Quanto sopra non si applica alla figura del Presidente "Onorario."

Art. 11.4) delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, con lettera raccomandata da inviare ai componenti quindici giorni prima della data fissata, almeno quattro volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri. E' data facoltà ai Presidenti "Onorari" di partecipare o meno a dette riunioni, ma senza poteri di voto.

Il Consiglio può essere convocato con e-mail con prova di lettura o fax almeno tre giorni prima della data fissata.

La riunione è valida anche se effettuata da parte di uno o più Consiglieri mediante servizi telematici (telefono, video conferenza ed altri) che li pongano in grado di discutere e deliberare.

Art. 11.5) Il Consiglio Direttivo, si riunisce sotto la presidenza del Presidente o, in caso di sua mancanza, del Vice Presidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, salvo nel caso di votazione segreta.

Art. 11.6) Ciascun membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato a quattro riunioni consecutive, sarà considerato dimissionario e si applicherà quanto stabilito dall' Art. 11.3.

Art. 11.7) delle cariche nel Consiglio

Il Presidente – e, ove nominati, i consiglieri delegati - rappresenta l'Associazione, sia verso i terzi sia in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea

Generale ed il Consiglio Direttivo.

Art. 11.8) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità purchè autorizzato per iscritto dal Presidente. In caso di vacanza per qualsiasi causa della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e convoca entro quindici giorni il Consiglio per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 11.9) Il Segretario generale cura gli affari generali ed il mantenimento delle pubbliche relazioni, coordina le relazioni tra gli associati, e tra gli associati e l'Associazione. Redige e sottoscrive la corrispondenza di ordinaria amministrazione, a patto che non impegni l'Associazione verso i terzi, provvedendo altresì ad archiviazione e conservazione di ogni atto, documento o lettera che riguardi od interessi l'Associazione.

Art. 11.10) Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa del patrimonio sociale, redige la contabilità dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio ed assicurando il rispetto delle normative amministrative, fiscali e giuslavoristiche vigenti. Predisporre inoltre, al termine di ogni anno di esercizio, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo, con le relative relazioni, per l'esame da parte del Consiglio Direttivo. Tali documenti devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni antecedenti la data dell'Assemblea Generale convocata ai sensi dell'art. 10.1) del presente statuto.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo ed il Segretario generale saranno supportati dalla Segreteria dell'Associazione, di cui al successivo titolo IV°.

Art. 11.11) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto fino ad un massimo di tre membri, anche non associati, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori. Viene eletto dall'Assemblea Generale ordinaria e resta in carica tre anni; in caso di dimissioni, revoca o comunque cessazione di uno dei Revisori effettivi subentra automaticamente chi ha riportato il maggior numero di voti, la nomina del Revisore subentrante dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria. I Revisori prestano la loro opera gratuitamente se associati fermo restando il diritto al rimborso delle spese. Il Collegio elegge, con votazione segreta, un proprio Presidente tra i membri effettivi.

Ai Revisori dei Conti sono devoluti i compiti e le facoltà previste dal Codice Civile per i Sindaci delle Società Commerciali, in quanto compatibili: in particolare controllare la regolarità formale della gestione economico-finanziaria e redigere nota di conformità che viene trasmessa all'Assemblea.

In caso di riscontro di irregolarità il Collegio dovrà portarle immediatamente a conoscenza del Consiglio Direttivo richiedendo i necessari chiarimenti ed azioni e facendone espressa menzione nella propria relazione all'Assemblea.

TITOLO IV°: Segreteria

L'Associazione dispone di una Segreteria la quale, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede alla gestione operativa ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli organi statutari ed a supporto dell'attività di questi.

La Segreteria, retta dal Consulente di Segreteria interlocutore dei vari organi, al fine di garantire la neutralità, è una struttura operativa esterna che non può avere sede presso il domicilio di alcuno degli Associati né avvalersi di personale in qualsiasi modo riconducibile a qualche Associato.

Alla Segreteria sono stabilmente demandate le seguenti attività:

- supporto del Segretario Generale nella redazione, conservazione ed archiviazione dei verbali di riunione degli organi associativi ed, in generale, di tutta la documentazione e corrispondenza che riguardi l'Associazione;
- organizzazione di incontri commerciali, *meeting*, convegni, eventi formativi e/o di aggiornamento e *workshops* tra le imprese associate, in Italia ed all'estero;
- collaborazione per la promozione e consolidamento dei rapporti con le altre Associazioni di settore, finalizzata anche all'adesione di nuovi Associati;

- assistenza ai professionisti incaricati dall'Associazione per la consulenza e la gestione amministrativa e/o fiscale;
- allestimento dei locali, preparazione della documentazione ed assistenza generale in occasione dell'Assemblea generale annuale, delle riunioni del Consiglio Direttivo e dei seminari ed incontri tecnici per gli Associati;
- gestione della corrispondenza, anche informatica, del Consiglio Direttivo e degli Associati;
- assistenza nel mantenimento e consolidamento dei rapporti con l'editoria di settore, in particolare con le pubblicazioni in cui l'Associazione è *partner*.

Le attività di gestione, coordinamento, assistenza e consulenza organizzativa dell'Associazione sono prestate, con particolare diligenza, anche in occasione delle seguenti attività:

- organizzazione di eventi e fiere, sia in Italia che all'estero;
- promozione dell'attività dell'Associazione presso le imprese di settore finalizzata anche all'adesione di nuovi Associati;
- organizzazione di incontri, *meeting*, convegni, eventi formativi e/o di aggiornamento e *workshops* degli Associati in generale.

La Segreteria è remunerata dall'Associazione secondo contratto, con previsione di specifica voce di bilancio.

L'Associazione può stabilire la propria sede, anche effettiva, presso i locali di appartenenza, a qualunque titolo giuridico valido, della Segreteria; in tale caso, sono a carico dell'Associazione, oltre alle spese di Segreteria per le attrezzature, le utenze tutte, di corrispondenza ed il materiale di consumo, anche ogni altra spesa di gestione ed onere amministrativo e/o fiscale, imposta, tributo, tassa o sovrattassa relative all'uso degli stessi locali.

TITOLO V° : Il Patrimonio dell' Associazione

Art. 12) Costituzione del Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e da contributi diversi. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione – determinato in un ammontare pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) – a fronte del quale sussiste, alla data di approvazione del presente Statuto, un Fondo di Gestione eccedente il Fondo di Dotazione stesso e congruo per le esigenze operative dell'Associazione pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Mentre il Fondo di Dotazione è indisponibile, il Fondo di Gestione è a servizio della gestione ordinaria.

Art. 12.1) I contributi delle Imprese associate sono costituiti da:

- quota di ammissione;
- contribuzione annuale ordinaria;
- contribuzioni straordinarie;
- contribuzioni volontarie;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali. I contributi diversi sono costituiti da:
- donazioni, legati, eredità;

- sovvenzioni pubbliche e private;
- eventuali redditi.

L'amministrazione del patrimonio può comportare avanzi di gestione ma non utili essendo esclusa ogni finalità di lucro dell'Associazione.

Ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali o da forme di autofinanziamento di qualsiasi genere sarà destinato esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13) gli Associati ed il Patrimonio

L' Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione, non ha diritto di riprendere o pretendere alcunché, a qualsiasi titolo o ragione dalla Associazione.

TITOLO VI° : Durata e scioglimento dell' Associazione.

Art. 14) Durata dell' Associazione

L'Associazione avrà durata sino all'anno 2100.

Tale durata potrà essere prorogata con delibera assembleare presa prima della scadenza del termine.

Art. 15) Scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione si scioglie:

- a) per decorso del termine;
- b) per volontà unanime di tutte le Imprese Associate;
- c) per delibera assembleare presa con la maggioranza dei due terzi delle imprese Associate nel caso di impossibilità di conseguire le finalità sociali;
- d) in ogni altro caso previsto dalla legge.

Art. 16) il residuo attivo in caso di scioglimento dell'Associazione

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale degli Associati provvede a maggioranza semplice a nominare uno o più liquidatori. In mancanza di raggiungimento della maggioranza prevista, il liquidatore sarà nominato a termini di legge dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del Presidente del Consiglio Direttivo o di qualsiasi Associato e previa comunicazione all'Autorità di Controllo.

Il liquidatore/i in conformità alla legge vigente, definisce i rapporti pendenti, redige un bilancio finale di liquidazione e successivamente destinerà l'eventuale residuo attivo o a borse di studio su argomenti inerenti l'ascensore, o ad altre associazioni che per modalità e scopi siano affini alla presente Associazione, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII° Disposizioni finali

Art. 17) Controversie

Ogni controversia che comunque dovesse insorgere circa l'applicazione del presente Statuto tra l'Associazione e le Imprese Associate o tra le Imprese Associate stesse, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, con espressa rinuncia al ricorso alla Magistratura ordinaria, che procederà svincolato da ogni forma e deciderà con arbitrato irrituale, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Il Collegio sarà composto di tre membri, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, su accordo dei primi due o in mancanza di accordo dietro decisione della prima Assemblea validamente deliberante.

Le eventuali spese sostenute a seguito di detto arbitrato saranno a carico della parte risultata condannata, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 17.1) Per quanto non previsto in questo statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, anche ove occorra per analogia.

Firmato Paolo Vicini

Firmato Stefano Rampolla